



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 del 29/01/2021

Seduta n. 1

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: NUOVA IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 18:45, in modalità videoconferenza, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	FAVERO FLORIO	X		10	RET MARIA TERESA	X	
2	BARBISAN LEONARDO	X		11	RODRIQUEZ RICCARDO	X	
3	BERTONCELLO ANTONIO	X		12	SANTANDREA STEFANO	X	
4	BRAVO BERTILLA	X		13	SENATORE MARIA TERESA	X	
5	DALLA BONA PAOLO	X		14	STIVAL RENATO	X	
6	DRIGO IRINA	X		15	TERENZI MARCO	X	
7	MASCARIN GASTONE	X		16	VINDIGNI ANDREA	X	
8	MORSANUTO ANGELO	X		17	ZANUTTO ALESSANDRA	X	
9	PIZZOLITTO MARIO	X					

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Sono presenti gli Assessori: FAGOTTO ANNA, RAMBUSCHI PIETRO, GERONAZZO LUIGI, DAL BEN MATTIA, SALVADOR CLAUDIA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

Il Sig. Gastone Mascarin nella veste di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri MORSANUTO ANGELO, STIVAL RENATO, TERENZI MARCO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n° 160/2019 (Legge di bilancio 2020), ha abolito dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- tale imposta risultava composta dall'imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- dall'1.01.2020 entra in vigore la nuova IMU, che sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dai commi 739 e seguenti dell'art. 1 della Legge n° 160/2019;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 740 della L. n° 160/2019, il presupposto d'imposta della nuova IMU è il possesso di immobili, ovvero di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, come definiti al comma 741 della medesima legge;
- per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- sono considerate abitazioni principali per le quali l'IMU non è dovuta:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. Infrastrutture 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (art. 5 Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.05.2020);
- i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, nonché il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
 - la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. 160/2019. Le variazioni di rendita intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
 - per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto degli elementi indicati al terzo periodo del comma 746 dell'art. 1 L. 160/2019;
 - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135;
 - ai sensi del comma 747 dell'art. 1 della L. 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in presenza di determinate condizioni;
 - sono esenti dall'imposta gli immobili che soddisfano le condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del comma 759 dell'art. 1 L. 160/2019, per il periodo dell'anno durante il quale le stesse permangono;
 - sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ai sensi dell'art. 1 comma 599 della L. 178/2020 per l'anno 2021, considerati gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili nello stesso comma richiamati, fra i quali (a titolo esemplificativo) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed and breakfast, dei residence, etc.. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, etc..a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 l'imposta è ridotta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
- ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. 178/2020 l'imposta è applicata nella misura della metà su una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso durante l'anno. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento rimane interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- i Comuni possono con proprio regolamento determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Rilevato che secondo la normativa vigente:

- per l'abitazione principale ancora assoggettata all'imposta l'aliquota base è pari allo 0,5% e il Comune può aumentarla dello 0,1 % o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta ancora dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categoria A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione spetta anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R. 616/1977;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i Comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1% e i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tali fabbricati saranno esenti da IMU;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla sino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota dello 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale e dalle fattispecie sopraelencate, è pari allo 0,86 % e il Comune può variarla in aumento sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. n° 504/1992, dall'art. 1 commi da 161 a 170 della L. n° 296/2006, dalla L. n° 160/2019 e dai Regolamenti Comunali applicabili in materia;

Visto il comma 756 art. 1 L. n. 160/2019 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”*

Visto il comma 757 art. 1 L. 160/2019 che precisa *“anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

Richiamata la Risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020 secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto richiamato dal comma 756 decorre dall'anno 2021 *“e in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto”*, che ad oggi non risulta essere stato adottato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6.05.2020 di approvazione per l'anno 2020 delle aliquote e delle detrazioni d'imposta della nuova IMU;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2021 le seguenti misure di aliquote, detrazioni e precisazioni:

- **0,6 %** aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,4%** aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- **0,98%** aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- Nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;
- **0,46%** aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza;
- **0,1%** aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0 %** aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;
- **detrazione di € 200,00** per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
- **assimilazione all'abitazione principale** ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento Comunale per l'applicazione della “nuova” IMU” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020 dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che con queste misure di tassazione si stimano, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, i seguenti incassi per il 2021:

Abitazione principale al netto della detrazione	€	39.587,00
Terreni agricoli	€	527.793,86
Aree	€	746.573,00

Fabbricati gruppo D - quota comune	€	577.424,04
Fabbricati rurali ad uso strumentale	€	36.174,00
Altri fabbricati	€	<u>4.472.005,30</u>
TOTALE	€	6.399.557,20

Dato atto che l'importo qui indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni (€ 1.049.557,20);

Rilevato che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:

- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2021
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2021

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna relativa alla determinazione dei valori indicativi per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Richiamato l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n° 448/2001 e l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 106, comma 3 bis del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 che dispone *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021”*.

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.L. n° 201/2011, nonché il comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019 in materia di pubblicazione delle delibere regolamentari e relative ad aliquote e detrazioni IMU;

Atteso che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai sensi del comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019 i Comuni sono tenuti a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Vista la risoluzione del MEF n. 1/DF del 18.02.2020 secondo la quale l'obbligo previsto dal comma 757 di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote IMU il prospetto delle aliquote decorrerà dal momento in cui verrà adottato un apposito decreto da parte del MEF e pertanto sino ad allora i Comuni trasmetteranno la delibera al MEF, senza l'allegato prospetto, con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011;

Dato atto che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

Sentita in merito la 6^ Commissione Consiliare *“Risorse finanziarie e controllo di gestione”* nella seduta del 18.01.2021;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le seguenti aliquote, detrazioni, riduzioni e precisazioni relative alla nuova IMU per l'anno 2020:

0,6 % aliquota per le abitazioni principali ancora assoggettate all'imposta, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

0,4% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;

0,98% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree edificabili;

Nel caso di fabbricati D, l'imposta calcolata con aliquota 0,76% è devoluta allo Stato, mentre è di competenza comunale la differenza (0,22%) rispetto all'aliquota deliberata;

0,46 % aliquota per i fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di sgombero per effetto di ordinanza;

0,1 % aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 % aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;

detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

assimilazione all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020 dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'IMU non è dovuta sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 L. 160/2019 e previsto anche dall'art. 5 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU", **salvo che si tratti di unità appartenenti alle categorie catastali A1, A/8 e A/9 ; sono considerate abitazioni principali per le quali l'IMU non è dovuta:**

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. Infrastrutture 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;
- d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dall'art. 5 del "Regolamento Comunale per

l'applicazione della “nuova” IMU” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.05.2020;

per l'anno 2021, considerati gli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili richiamati nell'art. 1 comma 599 della L. 178/2020, alle condizioni previste nella stessa disposizione;

sono esenti da imposta:

- a. gli immobili che soddisfano le condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del comma 759 dell'art. 1 L. 160/2019, per il periodo dell'anno durante il quale le stesse permangono;
- b. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione;

la base imponibile è ridotta del 50%

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende nel caso di morte del comodatario, al coniuge in quest'ultimo in presenza di figli minori;

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è **ridotta al 75%**;

per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta è applicata nella misura della metà**;

3. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portogruaro per l'IMU 2021 ammonta ad € **6.399.557,20** salvo modifiche normative;
4. di dare atto che l'importo qui indicato è da intendersi al lordo dell'importo trattenuto dall'Agenzia delle Entrate per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale a carico dei singoli Comuni (pari a € 1.049.557,20);
5. di dare atto che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
6. di dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti:
 - 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2021
 - 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2021ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno 2021;
7. di richiamare ai fini della determinazione dei valori indicativi delle aree edificabili quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna;

8. di dare atto che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 L. 160/2019 il termine ultimo per l'invio della delibera di approvazione delle aliquote IMU ai fini della pubblicazione e della sua conseguente efficacia per l'anno di riferimento è fissato al 14 ottobre per la pubblicazione entro il 28 ottobre;
9. di dare atto che verrà data esecuzione a tutti gli adempimenti previsti in materia di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Il Presidente della 6^a Commissione Consiliare Renato Stival introduce l'argomento;

L'Assessore Salvador illustra il punto in oggetto;

Intervengono i consiglieri Bertoncello e Terenzi;

Risponde l'Assessore Salvador, segue l'intervento del consigliere Bertoncello;

Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, dott. Massimo D'Atri fornisce ulteriori precisazioni;

Seguono gli interventi dei consiglieri: Senatore, Bravo, Bertoncello;

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, tutti gli interventi della seduta consiliare sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico.

Il dibattito del presente punto all'ordine del giorno, integralmente registrato in formato audio-digitale, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Con voti palesemente espressi per appello nominale:

Presenti: 17;

votanti : 17;

favorevoli : 11;

contrari : 6 (Bertoncello, Drigo, Ret, Santandrea, Terenzi, Vindigni)

La proposta di deliberazione è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità come risultante dalla seguente votazione:

Presenti: 17;

votanti : 17;

favorevoli : 11;

contrari : 6 (Bertoncello, Drigo, Ret, Santandrea, Terenzi, Vindigni).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Gastone Mascarin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)